



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Presidente del Collegio ABF di Roma	
Prof. Avv. Antonio Gambaro	Membro effettivo
Presidente del Collegio ABF di Milano	
Prof. Avv. Enrico Quadri	Membro effettivo
Presidente del Collegio ABF di Napoli	
Prof. Avv. Nicola Rondinone	Membro effettivo
Componente del Collegio ABF di Milano designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)	
Avv. Pierfrancesco Bartolomucci (relatore)	Membro effettivo
Componente del Collegio ABF di Napoli (designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti)	

nella seduta del 12/09/2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

I ricorrenti erano cointestatari di un libretto di deposito a risparmio, presso l'intermediario resistente, dal mese di agosto 2003, unitamente ad un altro soggetto successivamente deceduto. A norma dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto, ciascun cointestatario poteva esercitare la facoltà di utilizzo disgiunto di tale libretto.

In seguito al decesso del terzo cointestatario, i ricorrenti, nella dichiarata qualità di contestatari, avanzavano formale richiesta di disposizione dell'intero saldo del libretto, per un importo complessivo di euro 39.952,11. In seguito a tale richiesta



l'intermediario consentiva il ritiro di euro 13.317,37 ciascuno, somma corrispondente alle singole quote agli stessi spettanti; rifiutava, invece, di liquidare l'ulteriore somma di euro 13.317,37 in quanto di spettanza del terzo cointestatario defunto.

In particolare, riteneva che non potesse provvedersi alla liquidazione di detta quota senza la preventiva presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi, ai sensi dell'art. 48 d. lgs. n. 346/1990.

Veniva pertanto inoltrato un reclamo, con il quale gli odierni ricorrenti contestavano le determinazioni dell'intermediario ed il rifiuto da questo opposto alla loro richiesta di liquidazione della quota restante: in particolare, richiamando alcune decisioni di vari Collegi di questo Arbitro nonché della Corte di Cassazione, sostenevano che il decesso di uno dei cointestatari non fosse ostativo all'esercizio del diritto di disposizione disgiunta del rapporto, come del resto previsto anche dalle condizioni generali relative al rapporto banca-cliente di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto tra Abi e associazioni dei consumatori (Circolare Abi, serie legale n. 21, del 26 giugno 2000, art. 9, commi 3 e 4).

In riscontro al reclamo, l'intermediario ribadiva la posizione assunta in precedenza; rilevando che i richiedenti si fossero qualificati unici eredi del contestatario defunto, opponeva la norma dell'art. 48 citato, rilevando che non risultava presentata alcuna denuncia di successione. In merito alle richiamate disposizioni del protocollo d'intesa, osservava che la sua applicazione dovesse comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. n. 346/1990, al quale andava riconosciuta la natura di norma imperativa, la cui violazione avrebbe comportato l'applicazione, nei propri confronti, delle sanzioni di cui all'art. 53.

Insoddisfatti del riscontro ottenuto, i ricorrenti adivano congiuntamente il competente Collegio di Roma, reiterando le proprie richieste e le argomentazioni già spiegate in fase di reclamo; rilevavano, in particolare, di non essersi mai qualificati quali unici eredi del contestatario defunto (ritenendo inesistente un asse ereditario per il quale presentare la richiesta denuncia di successione), ma di aver agito esclusivamente nella loro qualità di cointestatari del libretto, con la conseguenza che la richiesta era da ricondursi al potere di disposizione che disgiuntamente deve essere riconosciuto agli stessi, come affermato dalla giurisprudenza dell'ABF e da quella di legittimità, oltre che dal protocollo d'intesa ABI-Associazioni dei consumatori del 2000.



Chiedevano pertanto il riconoscimento della loro facoltà di disposizione dell'intero saldo attivo portato dal libretto di deposito a risparmio.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto contestava le richieste avanzate dai ricorrenti; in premessa osservava di dover aderire alla ricostruzione del rapporto in esame, secondo quanto effettuato sia dall'ABF che dalla Corte di Cassazione. Riteneva, tuttavia, che ciò non riguardasse il caso in esame, rispetto al quale ribadiva che l'indisponibilità della quota di spettanza del cointestatario defunto fosse espressamente sancita dall'art. 48 del d. lgs. n. 346/1990, avente natura imperativa.

Precisava altresì che i ricorrenti, al momento della richiesta di liquidazione del saldo, si fossero qualificati come unici eredi del defunto; di conseguenza, non poteva contestarsi l'esistenza di un asse ereditario, non essendo mai stato posto in dubbio che sul libretto di risparmio vi fossero somme spettanti anche al *de cuius* ed in quanto tali cadute in successione. Sottolineava, invece, che gli stessi ricorrenti non avessero provveduto né alla denuncia di successione, né tanto meno alla produzione della dichiarazione negativa di cui all'art. 28, comma 7, d. lgs. n. 346/1990.

In conclusione, chiedeva il rigetto del ricorso.

Questo Collegio di coordinamento è stato chiamato a decidere sulla presente controversia in seguito all'ordinanza di rimessione del Collegio di Roma, del 10 maggio 2013, con la quale – dopo una attenta disamina delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie in esame – si evidenziava un possibile contrasto con alcuni precedenti di altri Collegi dell'ABF, evidenziando di conseguenza l'esigenza di “un adeguato vaglio critico della decisione di merito”.

DIRITTO

La questione sottoposta a questo Collegio è relativa all'applicabilità della norma di cui all'art. 48, comma 4, t.u. sull'imposta di successione e donazione nel caso di una richiesta di liquidazione avanzata dai cointestatari di un libretto di deposito a risparmio a firma disgiunta.

Per un verso, infatti, i ricorrenti ritengono inconferente la questione, avendo essi agito jure proprio, nella qualità di cointestatari, e non jure hereditario. A sostegno di tale ricostruzione, fondata anche sulle norme contrattuali, vengono richiamati



alcuni significativi precedenti, sia della Suprema corte, sia di alcuni Collegi di questo Arbitro.

Per altro verso, l'intermediario resistente ritiene che – pur in coerenza con la ricostruzione del rapporto operata dai ridetti precedenti – in caso di morte di un cointestatario, la liquidazione della quota ad esso spettante (*recte* spettante ai suoi eredi), sia comunque condizionata agli adempimenti previsti dall'art. 48 del testo unico, avente natura imperativa, la cui violazione farebbe incorrere il resistente nelle gravi sanzioni previste dal medesimo testo normativo.

Si tratta, dunque, di verificare se e come debbano interagire le norme applicabili al rapporto negoziale con quelle imposte dalla normativa tributaria.

Appare pacifico tra le parti che il rapporto derivante dalla contestazione a firma disgiunta di un libretto di deposito a risparmio debba essere considerato alla stregua di una obbligazione solidale dal lato attivo; ne discende che, in applicazione dell'art. 1854 cod. civ., ciascun cointestatario abbia diritto a chiedere al debitore l'adempimento per l'intero e quindi ad ottenere dall'intermediario la liquidazione dell'intero saldo portato dal libretto.

Resta, allora da verificare se – alla morte di uno dei cointestatari – detta legittimazione in capo agli altri creditori solidali venga meno; nei precedenti invocati dai ricorrenti, questo Arbitro ha già chiarito che il decesso del cointestatario non incide su detta legittimazione, restando quindi indiscusso il diritto dei restanti creditori di poter ritirare disgiuntamente l'intera provvista portata dal libretto di deposito.

Conferma di questo assunto si trova anche nella decisione della Corte di Cassazione, invocata dalle parti, che al riguardo ha chiaramente stabilito che “Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare” (*cfr.* Cass. civ., Sez. I, 29 ottobre 2002, n. 15231).

Questo Collegio non può che riaffermare in via adesiva questa ricostruzione della vicenda negoziale; tuttavia non può mancare di rilevare, come correttamente



evidenziato nell'ordinanza di rimessione, che la questione relativa alla legittimazione spettante ai cointestatari superstiti non rileva ai fini della soluzione del caso in esame.

Né gli arresti dell'ABF, né la decisione della Suprema Corte, infatti, hanno preso in considerazione l'incidenza della normativa fiscale in siffatte ipotesi: l'art. 48 del t.u. in materia di imposta di successioni e donazioni, in particolare, recita al comma 4: "Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, 4° comma, della dichiarazione di successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione".

La richiamata disposizione, in altri termini, non incide sul profilo relativo alla legittimazione dei cointestatari, che resta regolata dalle disposizioni del codice civile; essa, peraltro, impone un adempimento che può essere qualificato alla stregua di un vero e proprio vincolo di indisponibilità della somma. Da ciò deriva che la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi, ovvero della c.d. "dichiarazione negativa" di cui all'art. 28 del medesimo t.u., costituisce una condizione senza la quale il debitore può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, pur legittimato ad esigere la liquidazione della intera somma portata dal libretto.

Tenuto conto di ciò, la permanenza della legittimazione in capo ai cointestatari nonostante la morte di uno di essi, dunque, è vicenda che attiene esclusivamente al rapporto negoziale *inter partes*, che non può pregiudicare le posizioni dei terzi, quale in questo caso, deve essere considerata l'Amministrazione finanziaria. Tanto più se i diritti dei terzi siano riconosciuti da una disposizione avente natura imperativa, qual è certamente quella in materia tributaria.

È infatti agevole osservare che, ragionando *a contrario*, l'insussistenza di tale vincolo consentirebbe facili pratiche elusive della normativa fiscale, consentendo agli eredi di evitare il pagamento della imposta sulla successione, semplicemente cointestando un libretto di deposito a risparmio.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La disposizione di cui all'art. 48, comma 4, invece, impone al debitore un vincolo dal quale deriva per l'intermediario un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione (alla stregua di una impossibilità giuridica sopravvenuta, come descritta dall'ordinanza di rimessione), in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore, almeno sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla presentazione della denuncia di successione; non a caso, la normativa speciale prevede l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 53 t.u., nel caso in cui l'istituto di credito provveda comunque alla liquidazione della quota ereditaria.

Proprio per questa ragione, deve ritenersi che il vincolo di indisponibilità che grava sulla quota caduta nell'asse ereditario, possa essere fatto valere anche nei confronti degli altri contestatari, pur legittimati, fin tanto che gli eredi non provvedano alla presentazione della documentazione successoria.

Pertanto questo Collegio ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE